



Roma, 23 dicembre 2017

DVI17291

SM

Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia – calendario 2018

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto n.571 del 19.12.2017, sui divieti di circolazione per l'anno 2018, fuori dai centri abitati, **dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.** il quale dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel rimandare alla attenta lettura del provvedimento (disponibile in allegato alla presente circolare), evidenziamo che le novità di quest'anno sono legate:

- all'esenzione dal divieto (anche in caso di circolazione a vuoto, successivamente allo scarico) prevista per **i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali.** Ciò è avvenuto implementando l'originaria formulazione della lettera i, comma 1, art. 3 del decreto, aggiungendo dopo il periodo "*adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili*", quello "*o al trasporto merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o scarico delle medesime merci*";
- **all'inserimento di un divieto il Martedì 3 Aprile**, dopo le festività pasquali, **dalle ore 9 alle 14;**
- alla eliminazione del divieto per il 1 Giugno (a differenza del 2017, dove è stato applicato dalle ore 16 alle 22);
- al posticipo di un'ora (dalle ore 9 anziché dalle 8) del divieto previsto per il Sabato precedente le festività natalizie (Sabato 22 dicembre), dove i camion non potranno circolare dalle 9 alle 14.

Il decreto riporta (all'art. 6.3) i criteri guida a cui devono attenersi le Prefetture per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione in deroga nei casi di assoluta necessità ed urgenza (comprese le lavorazioni a ciclo continuo), a seguito dell'ordinanza del Tar del Lazio del 31 Agosto u.s provocata dal ricorso presentato dal Codacons. A questo proposito, ricordiamo che le Prefetture sono chiamate a verificare se l'esigenza di circolare nel giorno di divieto, "*risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionali che locali in quanto:*

- *è funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;*
- *è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad un'impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;*
- *non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire"*

Queste circostanze – conclude il provvedimento– "*dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori*"

Per il resto, il contenuto del decreto appare in linea con le annualità precedenti, con la conferma delle consuete agevolazioni tra cui:

- l'esenzione dal divieto di circolazione per i veicoli e i complessi veicolari carichi utilizzati nei trasporti combinati ferroviari e marittimi (secondo la definizione di trasporto combinato contenuta all'art. 1 del d.m. 15.2.2001, per cui deve trattarsi di un trasporto internazionale tra due Stati membri – vedi l'art.3, comma 3, del nuovo decreto) e, per il combinato marittimo, l'esenzione prevista per i veicoli diretti ai porti per utilizzare una delle tratte riportate dalla normativa sull'ecobonus di cui al d.m del 31.1.2007 (art.2, comma 5);
- l'anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista dall'art.2, comma 3, per i veicoli che trasportano merce da inviare all'estero tramite alcuni interporti (Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), i terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento. Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate all'estero tramite le predette strutture, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre ai suddetti interporti e terminals intermodali per essere caricati sul treno;
- le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna (art.2, commi 1, 2, 4, 5 e 6);
- l'anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all'estero purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art. 2, comma 2), e il posticipo di quattro ore dell'inizio del divieto per i veicoli provenienti dall'estero (art.2, comma 1), forniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio;
- le esclusioni dai divieti previste dall'art. 3 comma 2 (il Sabato, per i mezzi prenotati per la revisione, con esclusione delle tratte autostradali; per i veicoli lungo il tragitto di ritorno verso le sedi dell'impresa intestataria degli stessi - principale o secondarie - che, al momento in cui scatta il divieto, non distino a più di 50 Km dalle medesime sedi e non percorrano tratti autostradali; per i trattori isolati per il solo percorso di rientro in sede, utilizzati per le ipotesi di trasporto combinato disciplinate dall'art.2, comma 3 del decreto (come già scritto, si tratta del trasporto di merce destinata all'estero tramite determinati interporti e terminals intermodali);
- le esenzioni assolute stabilite dall'art. 3 e quelle soggette ad autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 4 (per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata all'art.3 e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato ai cicli continui di produzione industriale, previa valutazione da parte della Prefettura dei presupposti riportati – come già scritto - all'art 6.3 del decreto).

Per quanto concerne il limite di massa rilevante per l'applicazione del divieto, in presenza di complessi veicoli formati da trattore e semirimorchio, ricordiamo che l'art. 1, comma 2 prevede che lo stesso si riferisca unicamente al trattore: "la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna"

In merito alle giornate di divieto, la circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati è stata vietata:

- a) tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle ore **9 alle 22;**
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore **7 alle ore 22;**

c) nei giorni evidenziati nella tabella seguente:

Giornata di divieto	Orario
Lunedì 1 Gennaio	9 – 22
Sabato 6 Gennaio	9 - 22
Venerdì 30 Marzo (precedente alla Pasqua)	14 – 22
Sabato 31 Marzo	9 - 16
Lunedì 2 Aprile (lunedì dell'Angelo)	9 – 22
Martedì 3 Aprile	9 - 14
Mercoledì 25 Aprile (liberazione)	9 – 22
Martedì 1 Maggio	9 – 22
Sabato 2 Giugno	8 - 22
Sabato 30 Giugno	8 - 16
Sabato 7 Luglio	8 - 16
Sabato 14 Luglio	8 - 16
Sabato 21 Luglio	8 - 16
Venerdì 27 Luglio	16 – 22
Sabato 28 Luglio	8 – 22
Venerdì 3 Agosto	14 - 22
Sabato 4 Agosto	8 - 22
Sabato 11 Agosto	8 – 22
Mercoledì 15 Agosto (ferragosto)	8 – 22
Sabato 18 Agosto	8 - 16
Sabato 25 Agosto	8 – 16
Giovedì 1 Novembre	9 - 22
Sabato 8 Dicembre	9 - 22
Sabato 22 Dicembre	9 - 14
Martedì 25 Dicembre	9 - 22
Mercoledì 26 Dicembre (S.Stefano)	9 - 22

Per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell'A.D.R (art.9), resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione **dalle 8.00 di ogni Sabato alle ore 24 della domenica successiva, nel periodo dal 26 Maggio al 9 Settembre compresi.**

Per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, l'art.2, comma 8 precisa che sono applicabili le disposizioni dettate dall'art.2 sugli anticipi e posticipi dei divieti.

Conformemente a quanto concordato nel Protocollo d'intesa siglato con il Governo il 28 Novembre 2013, entro 3 mesi dall'entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l'obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l'incremento di competitività dell'autotrasporto.

Copia del calendario dei divieti è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.